



# Il Giornale dei Coordinatori

## in-Formazione continua

## Insicuri al 110%

di STEFANO FARINA



di cantieri da realizzare nel più breve tempo possibile.

Oltre alla "rapidità di esecuzione", molti sono gli altri fattori in gioco:

- la partenza di numerosi cantieri che hanno caratteristiche abbastanza uguali e che coinvolgono principalmente le facciate degli edifici,
- i costi dei materiali che stanno schizzando costantemente verso l'alto,
- la penuria di materiali,
- la penuria di alcuni tipi di apprestamenti quali ad esempio i ponteggi ed in certe zone anche di attrezzature di sollevamento materiali quali gru, in particolare quelle di piccole dimensioni, di montacarichi di cantiere, di torri scale,
- la difficoltà di reperire manodopera qualificata e formata,
- la conversione di aziende che facevano attività differenti in "imprese edili o di finitura edile",
- la nascita di molte nuove aziende i cui titolari si affacciano per la prima volta al mondo dell'edilizia,
- gli appalti in ambito privato che vengono gestiti da figure che non sono sempre "qualificate", ma che hanno in mano la gestione economica e di conseguenza l'obiettivo che va in direzione differente rispetto alla sicurezza (massimo risparmio per massimo utile)
- ...

E le conseguenze diventano evidenti: anziché spingersi nella direzione della sicurezza, molte volte la strada va verso l'insicurezza, un'insicurezza abbastanza diffusa per quanto attiene ad esempio il montaggio/smontaggio dei ponteggi, ma anche altre lavorazioni che

Siamo nel pieno dell'applicazione dei bonus fiscali e di conseguenza l'attività è sempre più frenetica e la situazione che si viene a creare, fatti tutti i distinguo del caso e per fortuna non in tutte le realtà, è quella

sui ponteggi vengono effettuate. I bonus hanno il vincolo della sicurezza, ma molte volte – e la cronaca quotidiana è una triste scaletta di infortuni – la sicurezza viene trascurata.

L'insicurezza è palese e deriva dallo scarso rispetto delle regole ed allora a cosa assistiamo? Assistiamo a lavoratori che:

- montano ponteggi senza l'utilizzo di sistemi di protezione anticaduta (ove necessari),
- montano ponteggi direttamente su marciapiedi aperti ai pedoni,
- montano ponteggi con i mezzi di trasporto posizionati sulla viabilità aperta al transito dei veicoli senza aver adottato alcun tipo di delimitazione e segnaletica, tanto il lavoro è veloce, magari sottopagato, magari effettuato da lavoratori che nemmeno conoscono le regole che devono essere rispettate, magari in totale assenza di regole.

Guardandosi attorno ci si chiede se "il sistema" sia collassato, se i Committenti (ma alla fine chi è il Committente?) siano consapevoli delle loro responsabilità, se i Coordinatori (sempre che siano stati nominati) esercitano quelle che sono le loro prerogative ed attribuzioni normative in merito al cantiere che stanno coordinando, se i datori di lavoro si rendono conto di quello che avviene nei loro cantieri, se i lavoratori capiscono che alla fine sono loro i soggetti che si fanno male o i soggetti che fanno male ad altri (es. gli utenti).

No, forse questa consapevolezza è andata scemando ed al momento si vede solo la "necessità" di ripartire. Stop. La sicurezza è un costo che nessuno vuole pagare, senza rendersi conto di quanto costa l'insicurezza. Guardandosi attorno ci si chiede:

- quei furgoni parcheggiati sulla strada mentre vengono scaricati i materiali con gli operai che sono a rischio investimento,
- quei marciapiedi aperti ai pedoni che passano a ridosso del ponteggio in fase di costruzione e rischiano di prendersi i materiali in testa,
- quei lavoratori che svolgono il loro lavoro su un ponteggio incompleto o che sollevano

al piano i materiali togliendo parapetti e protezioni perché i ponti di carico sono "un lusso che in questo momento non ci possiamo permettere" (cit. di un imprenditore), anche se poi magari sul PSC erano stati inseriti e i relativi costi della sicurezza pagati,

- quelle recinzioni tanto striminzite che non permettono un deposito di materiali e di conseguenza lo scarico del furgone avviene su pubblica via in quanto una maggiore occupazione di suolo pubblico è "un lusso che in questo momento non ci possiamo permettere" (cit. di un committente),
- quei cantieri che durano poche settimane e che non vedono mai la visita del CSE perché ha troppi cantieri e le visite sono "un lusso che in questo momento non ci possiamo permettere" (questa volta nessuna citazione, ma semplicemente un dato di fatto, perché altrimenti alcuni cantieri non sarebbero nelle condizioni in cui sono), d'altronde quando un general contractor ti propone un cantiere e ti indica a priori un ribasso del 50-75% sul valore dell'onorario, però ti garantisce un numero elevato di cantieri da coordinare, la conseguenza è abbastanza ovvia,
- quei datori di lavoro, quei lavoratori, quei...

L'articolo prosegue qui

**D.lgs. 81/2008:  
il testo come modificato  
dal Decreto Legge 21  
ottobre, n.146**

**Documenti di cantiere & C.**  
Cinque domande a Lorenzo Fantini



In questo periodo di bonus e superbonus, ci è capitato spesso di ricevere domande attinenti l'applicazione del Titolo IV (Cantieri Temporanei o Mobili) del D.Lgs. 81/2008. Abbiamo pertanto chiesto a Lorenzo Fantini il suo parere che, con la disponibilità e la competenza che lo contraddistingue, ci ha dato.

## Quesito D. Lgs. 81/08(506): sull'obbligo di nominare il coordinatore nel caso del noleggio di un ponteggio in cantiere

di G. PORRECA

**Porreca.it** | Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro  
di GERARDO PORRECA

### ► Scopri la convenzione per gli associati

Nel caso che un'impresa esecutrice dei lavori in un cantiere sottoscrive un contratto con un'altra impresa per il noleggio di un ponteggio con l'onere del montaggio e smontaggio necessario per l'esecuzione di alcuni lavori di ristrutturazione, è tenuto il committente a nominare il coordinatore essendo due le imprese che operano nel cantiere, o la messa a disposizione del ponteggio si può considerare come una mera fornitura per la quale il fornitore non è tenuto neanche a redigere il POS?

È un caso che ricorre spesso quello segnalato dal lettore e che è stato già oggetto di precedenti quesiti e cioè quello del noleggio di un ponteggio fisso con l'onere del montaggio e smontaggio a carico del noleggiatore, un caso molto diffuso nei cantieri edili essendo tale attrezzatura necessaria per l'effettuazione di comuni lavori di manutenzione o di costruzione. Se il noleggiatore del ponteggio provvede anche a montare e smontare lo stesso, si sono chiesti spesso i lettori e lo ha fatto in questa circostanza quello che ha formulato il quesito che si riscontra, è tenuto il committente, nel caso che nel cantiere operi una sola impresa esecutrice, a nominare il coordinatore per la sicurezza e a far redigere il piano di sicurezza e di coordinamento o la messa a disposizione di un ponteggio si può considerare come una fornitura per la quale anzi non è neanche necessario redigere il POS? Viene sostanzialmente chiesto in questo quesito se l'impresa che noleggia un ponteggio e provvede anche a montarlo e smontarlo sia da considerare, ai fini dell'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 90 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, un'impresa esecutrice o meno.

[L'articolo prosegue qui](#)

## Coordinatore per la sicurezza ha posizione di garanzia diversa dal datore di lavoro

*Al coordinatore spettano funzioni di alta vigilanza, mentre il controllo puntuale delle singole lavorazioni è demandato ad altre figure operative (Cass. 24915/2021)*

da **ALTALEX.COM**



Il coordinatore per la progettazione ed esecuzione ha una funzione di vigilanza differente da quella del datore di lavoro e che riguarda la configurazione generale delle lavorazioni che comportino un rischio e non anche quella di controllo delle singole attività lavorative che è demandata ad altre figure operative. E' quanto emerge dalla sentenza della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza del 30 giugno 2021, n. 24915 (testo in calce).

Il caso vedeva un titolare di una ditta edile subire un infortunio letale a seguito del crollo del solaio di uno stabile con conseguente schiacciatura sotto una trave di cemento. Il coordinatore per la fase di progettazione ed esecuzione veniva tratto in giudizio per avere cagionato il crollo, avendo omesso la corretta valutazione dei rischi per gli operatori di cantiere nel Piano di Sicurezza e Coordinamento in relazione alla totale demolizione del solaio di sottotetto, opera non prevista da progetto e non autorizzata in via amministrativa, in violazione del D.Lgs. n. 81 del 2008, artt. 91 e 92.

[L'articolo prosegue qui](#)



# Alle radici della prevenzione

#campagnasoci2022 #aifoslive


## Iscriviti o rinnova



## La nuova formazione antincendio

Abbiamo realizzato alcune infografiche per chiarire i nuovi percorsi formativi per lavoratori e gli schemi di qualificazione dei formatori antincendio previsti dal nuovo D.M. 2 settembre 2021

da **AIFOS.IT**



È stato pubblicato il Gazzetta Ufficiale lunedì 4 ottobre 2021 il Decreto n. 237 con il quale il Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali,

stabilisce i criteri per la gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio, in attuazione dell'art. 46, comma 3, lettera a) punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

La norma è composta da 8 articoli e 5 allegati che entreranno in vigore il 4 ottobre 2022 (un anno dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), sostituendo il precedente D.M. 10 marzo 1998 sulla gestione e formazione antincendio sui luoghi di lavoro.

Gli argomenti principali affrontati dal Decreto sono: gestione della sicurezza, informazione e

formazione dei lavoratori, designazione addetti antincendio, formazione e aggiornamento degli addetti antincendio, requisiti dei docenti.

Il decreto si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall'art. 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Per le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e per le attività di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, le disposizioni si applicano limitatamente alle prescrizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6.

[Scarica i PDF qui](#)

# Focus sulla verifica per la validazione negli appalti pubblici ex art 26 D.Lgs 50/2016

*La documentazione della sicurezza. Come impostare i documenti per meglio rispondere ai criteri di controllo ed emettere documenti con i requisiti "centrati". Il consiglio dell'ispettore esperto di sicurezza.*

di MARZIA PUCETTI



## La documentazione della sicurezza negli appalti pubblici e privati secondo i diversi livelli di progettazione.

Sappiamo che la legislazione in materia di sicurezza non fa, in caso di risultato finale, l'elaborazione del Piano di sicurezza e coordinamento e il Fascicolo tecnico, alcuna distinzione tra gli appalti pubblici e gli appalti privati riferendosi infatti, esclusivamente, al luogo di esecuzione ovvero al cantiere.

Questo aspetto non è, come ribadiremo anche in altri punti, un fatto di sola forma ma genera anche una conseguente azione o meglio, mancata azione, nella sostanza e nella consistenza della documentazione di sicurezza allegata al progetto nei due casi diversi di appalto.

La Dir CEE57/92, nota come direttiva cantieri, ha introdotto la novità della progettazione del "luogo di lavoro cantiere"

che dovrebbe essere progettato da un soggetto con specifica formazione, il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, contestualmente all'opera e fin dalla prima fase di progettazione. Di fatto, ancora dopo più di 25 anni dalla sua promulgazione, il peso della fase progettuale è ridotto alla compilazione di un documento: il Piano di sicurezza e coordinamento ex art. 100 e all. XV del D.Lgs 81/08 e i suoi vari allegati: fascicolo tecnico, costi della sicurezza e planimetrie di cantiere, basati per gli appalti privati, essenzialmente sul progetto definitivo, e in quelli pubblici, sull'esecutivo. Questo piano, purtroppo il più delle volte si limita ad essere la stampa di pagine di un software molto generico in cui tutti i cantieri si assomigliano anzi, sono identici, le lavorazioni sempre le stesse, senza un approfondito studio delle vere problematiche del luogo specifico.

**L'articolo prosegue qui**

## Il coordinamento della sicurezza nei lavori pubblici, aspetti peculiari della fase di progettazione

*Riflessioni tra norma e prassi*

di GIANLUCA SCACCHI

Quando il professionista tecnico opera nell'ambito della progettazione dei lavori pubblici si trova inserito in un sistema di regole procedurali complesse che, ove non inquadrate in un contesto razionale, possono risultare di faticosa attuazione. Per muoversi consapevolmente in quest'ambito professionale un primo aiuto può essere costituito dall'approccio ordinato al quadro normativo di settore.

Questo avviene attuando una ragionata lettura gerarchia della disciplina: dapprima il "Codice appalti" (d.Lgs 50-2016) ed i suoi aggiornamenti successivi, secondariamente

la disciplina attuativa costituita da decreti ministeriali e delle linee guida emanate dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC).

Tra le diverse figure tecniche anche il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP) trova nei lavori pubblici una declinazione in parte peculiare. Le disposizioni del Codice appalti possono sembrare un aggravio della già corposa disciplina del d.Lgs 81-2008 (TUSL): è concreto il rischio di perdersi rincorrendo il disposto normativo a discapito di una efficace progettazione della sicurezza.

Questo articolo vuole essere un piccolo contributo affinché i colleghi liberi professionisti possano gestire il ruolo di CSP nei lavori pubblici nel rispetto delle regole e beneficiando, come vedremo, di un contesto potenzialmente maggiormente favorevole rispetto all'operatività nei cantieri privati.

Procediamo per gradi, rispondendo dapprima ad una semplice domanda. La disciplina della sicurezza nei cantieri è favorevolmente attuabile nel contesto delle opere pubbliche?.

**L'articolo prosegue qui**

Corsi modalità e-Learning

e-Learning  
AIFOS

Il lavoro notturno

Corso di aggiornamento



### Contenuti del corso:

- L'orario di lavoro
- Riferimenti normativi
- Definizioni
- Obblighi del datore di lavoro
- Il sonno e i ritmi biologici e sociali
- I rischi da lavoro notturno
- Le misure preventive
- Sorveglianza sanitaria

Rilasciato 1 credito per l'aggiornamento quinquennale della figura del ASPP/RSPP e Coordinatore e per l'aggiornamento triennale della formazione del Formatore nell'area tematica 2.

**Durata: 1h**



## La sicurezza di chi lavora a piedi su strada: situazioni di rischio e opportunità

da STRADEEAUTOSTRADE.IT



Si parla spesso di sicurezza stradale in ambito lavorativo, con particolare attenzione a chi guida automobili o altri veicoli per motivi di lavoro (sia in fase di itinere, cioè durante lo spostamento casa-lavoro, sia durante la giornata lavorativa vera e propria). Non vanno però dimenticati tutti i lavoratori che si trovano a operare in strada muovendosi a piedi che non solo sono particolarmente vulnerabili ma sono anche molto esposti al rischio di essere investiti.

Vediamo alcuni esempi relativi a situazioni reali, utili a comprendere l'entità del rischio e la varietà delle possibili problematiche.

**L'articolo prosegue qui**

## Decreto Fiscale: il primo segnale di attenzione per ridurre gli infortuni

da PUNTOSICURO.IT

Finalmente il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante "Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili" è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale con il Capo III (contiene l'articolo 13) dedicato al rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. E dopo diversi anni di quasi immobilismo del legislatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro, questo rinnovato tentativo di trovare soluzioni per ridurre malattie professionali ed eventi infortunistici non può che essere accolto positivamente.

Anche le novità in materia di vigilanza – le competenze condivise tra aziende sanitarie locali e Ispettorato nazionale del lavoro - non possono che essere viste come un importante segnale, a mio parere giusto, per migliorare, rinforzare un aspetto importante, la vigilanza, elemento necessario per favorire una reale applicazione delle tutele richieste dalla normativa.

Per discutere finalmente del provvedimento definitivo – entrato in vigore oggi, 22 ottobre - abbiamo realizzato una serie di interviste, volutamente con domande molto simili, per comprendere se queste norme nuove sono quelle giuste di fronte ai numeri sempre troppo alti di infortuni e malattie in ambito lavorativo.

**L'articolo prosegue qui**

### CORSI IN PROGRAMMA

#### Spazi e ambienti confinati per Formatori



Brescia  
11 e 12 novembre 2021  
1 e 2 febbraio 2022  
16 ore



In presenza

#### Il formatore per addetti alla lotta antincendio



Brescia  
25 e 26 novembre 2021  
13 e 14 dicembre 2021  
16 ore



In presenza

#### Responsabile dei manufatti contenenti amianto con compiti di controllo e manutenzione



Brescia  
8, 9 e 10 marzo 2022  
24 ore



In presenza

#### Carrelli elevatori per formatori



Brescia  
22 e 23 marzo 2022  
1 ora e-learning  
+ 16 ore in presenza



In presenza



**RSPP**  
novembre 2021



**Consulenti**  
dicembre 2021



**Formatori**  
gennaio 2022



**Coordinatori**  
febbraio 2022

#### Il Giornale dei Coordinatori

Direttore responsabile: **Rocco Vitale**  
Pubblicazione quadrimestrale a cura di **Stefano Farina**.  
Supplemento alla rivista Quaderni della Sicurezza AiFOS riservato agli iscritti ai Registri Professionali.  
Registrazione al n. 10 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Brescia in data 18/02/2010



Per collaborare:  
editoria@aifos.it